

# COMUNE DI CORTINO

(PROV. TERAMO)

## UFFICIO TRIBUTI

### TARIFE DELLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

IN VIGORE NELL'ANNO 2019  
CON I VALORI ESPRESI IN EURO  
(D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507)

(Allegato A alla deliberazione di Giunta Comunale n. \_\_\_\_\_, in data \_\_\_\_\_)

#### A) OCCUPAZIONI PERMANENTI (art. 44).

La tassa è dovuta per anno solare a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica sulla base delle tariffe di cui al prospetto che segue:

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE		TARIFE ANNUE PER METRO QUADRATO Graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42 comma 3		
		1^ Categoria (Euro)	2^ Categoria (Euro)	3^ Categoria (Euro)
A.1	Occupazione del suolo comunale (comma 1, lett. a)	26.34	17,56	
A.2	Occupazione di spazi soprastanti e sottostanti il suolo comunale (comma 1, lett. c)	8.78	5,85	
A.3	Occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico (comma 2) (-70% di A.1)	7.90	5,27	
A.4	Passi carrabili (comma 3) (-50% di A.1)	13.17	8,78	
A.6	Passi carrabili costruiti dal Comune non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati (comma 9) (-90% di A.1)	2.63	1,76	
A.7	Passi carrabili di accesso ad impianti di distribuzione di carburanti (comma 10)	7.90	5,27	
A.8	Occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate (comma 12)		1,37	

Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, comma 5, primo periodo)<sup>1</sup>

#### B) OCCUPAZIONI CON CAVI, CONDUTTURE ED IMPIANTI DI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI

Per le occupazioni realizzate con cavi, condutture ed impianti di o qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di pubblici servizi nonché da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi la tassa viene determinata forfetariamente con i criteri previsti dall'art. 63, comma 2, lettera f) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 in base al numero complessivo delle utenze determinato al 31 dicembre dell'anno precedente per un importo per utenza di Euro 0,77469 (L. 1.500) per i comuni fino a 20.000 abitanti, con un minimo di Euro 516,46 (Lire 1.000.000).

#### C) CONTRIBUTO SPESE DI COSTRUZIONE DELLE GALLERIE (art. 47, comma 4)

Il contributo una tantum per la costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi e degli impianti per la erogazione di pubblici servizi, è fissato nella misura del 20% delle spese di costruzione sostenute.

#### D) DISTRIBUTORI DI CARBURANTE (art. 48, commi 1 e 3)

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburante e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e sottosuolo comunale è dovuta la seguente tassa annuale:

<sup>1</sup> D.Lgs. n. 507/1993, Art. 42 - 5. (comma così modificato con l'art. 1 del D.Lgs. n. 566 in data 28-12-1993). Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, possono essere calcolate in ragione del 10 per cento. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq.

	Centro abitato	Zona limitrofa	Sobborghi e zone periferiche	Frazioni
Per ogni serbatoio di capacità fino a 3.000 litri	30,99	25,82	15,49	5,16
Ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri superiore (aumento del 20%)	6,20	5,16	3,10	1,03

#### E) DISTRIBUTORI DI TABACCHI (art. 48, comma 7)

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale, è dovuta la seguente tassa annuale:

Centro abitato	Zona limitrofa	Sobborghi e zone periferiche	Frazioni
10,33	7,75	5,16	5,16

#### Occupazioni aventi carattere temporaneo (art. 47, comma 5)

La tassa, in deroga al disposto dell'art. 45, viene determinata, in misura forfettaria, come dal prospetto che segue:

TARIFFA graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, c. 3	TASSA FORFETTARIA							
	OCCUPAZIONI FINO A UN CHILOMETRO LINEARE				OCCUPAZIONI SUPERIORI AL CHILOMETRO LINEARE			
CATEGORIE	DURATA DELL'OCCUPAZIONE				DURATA DELL'OCCUPAZIONE			
	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI	FINO A 30 GIORNI	DA 31 A 90 GIORNI	DA 91 A 180 GIORNI	SUPERIORE A 180 GIORNI
	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
I	5,16	6,71	7,75	10,33	7,75	10,07	11,62	15,49
II	5,16	6,71	7,75	10,33	7,75	10,07	11,62	15,49

#### F) OCCUPAZIONI TEMPORANEE (art. 45).

La tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata con arrotondamento della cifra contenente decimali all'unità superiore ed è graduata, nell'ambito delle categorie del territorio, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime.

I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono deliberati dal comune in riferimento alle singole fattispecie di occupazione. In ogni caso:

- Per le occupazioni di durata non inferiore a 15 giorni la tariffa è ridotta in misura del 50 per cento (art. 45, comma 1).
- Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o a carattere ricorrente il comune dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50% (art. 45, comma 8).

Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare (art. 42, comma 4, ultimo periodo).

- Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento (art. 42, comma 2).
- Le superfici eccedenti i mille metri quadrati sono calcolate in ragione del 10% (art. 42, c.5).
- Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi, e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente 1000 mq (art. 42, comma 5).

DESCRIZIONE	Misure di riferimento della tariffa	TARIFFA PER METRO QUADRATO		
		Graduata a seconda dell'importanza dell'area ai sensi dell'art. 42, co.3		
		CATEGORIE		
		I (Euro)	II (Euro)	III (Euro)
Occupazione del suolo (comma 2, lettera a)	Giornaliera	1,03	0,38	
	Oraria	0,043	0,016	
Occupazioni di spazi soprastante o sottostanti il suolo (comma 2, lettera c)	Giornaliera	0,34	0,13	
	Oraria	0,014	0,005	
Occupazione con tende o simili (comma 3)	Giornaliera	0,31	0,11	
	Oraria	0,013	0,005	
Occupazioni effettuate in occasione di fiere o festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 4)	Giornaliera	0,52	0,19	
	Oraria	0,021	0,008	
Occupazione realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto (comma 5, primo periodo)	Giornaliera	0,52	0,16	
	Oraria	0,022	0,006	
Occupazione poste in essere con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,21	0,08	
	Oraria	0,009	0,003	
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere e altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazioni pubblici servizi compresi quelli resi del suolo e collegati alle reti stesse nonché con seggiovie e funivie (comma 5, secondo periodo)	Giornaliera	0,52	0,19	
	Oraria	0,021	0,008	
Occupazioni con autovetture di uso privato o realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (Comma 6)	Giornaliera	0,31	0,11	
	Oraria	0,013	0,005	
Occupazioni realizzate per 'esercizio delle attività edilizie (comma 6-bis)	Giornaliera	0,52	0,19	
	Oraria	0,021	0,008	
Occupazioni realizzare in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive (comma 7)	Giornaliera	0,21	0,08	
	Oraria	0,009	0,003	

D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 45 (come modificato con l'art. 3, comma 61, della legge 28/12/1995, n. 549)

2) ..... omissis ..... In ogni caso le misure di tariffa di cui alle lettere a) e b) determinate per ore o fasce orarie non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a lire 250 (euro 0,129) al metro quadrato per giorno per i comuni di classe I, II e III e a lire 150 (euro 0,077) per metro quadrato e per giorno per i comuni di classe IV e V, per le province e per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante nonché per le occupazioni realizzate in occasioni di manifestazioni politiche, culturali o sportive.